

Condizioni contrattuali generali per contratti di acquisto

(Edizione settembre 2013)

1. In generale

- 1.1 Le presenti Condizioni Contrattuali Generali («CCG») regolano la conclusione, il contenuto e la gestione dei contratti di acquisto tra Swissgrid SA come compratore (di seguito «Swissgrid») e il venditore (di seguito «partner contrattuale»).
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta a Swissgrid, il partner contrattuale accetta le presenti CCG.
- 1.3 Regolamentazioni tra il partner contrattuale e Swissgrid che modifichino o completino le CCG sono valide solamente se formulate per iscritto.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta, comprensiva di eventuale dimostrazione, avviene a titolo gratuito, salvo che nella richiesta di offerta o nel bando di concorso non sia stato stabilito diversamente.
- 2.2 Il partner contrattuale presenta l'offerta basandosi sulla richiesta di offerta o sul bando di concorso. È libero di inoltrare varianti aggiuntive. Nell'offerta, l'imposta sul valore aggiunto ed eventuali imposte, in particolare la tassa di smaltimento anticipata, devono essere indicate separatamente.
- 2.3 L'offerta è vincolante per quattro mesi a partire dalla data di ricezione da parte di Swissgrid, salvo che nella richiesta di offerta o nel bando di concorso non sia stato indicato diversamente.

3. Adempimento del contratto e garanzia

- 3.1 Swissgrid designa il luogo di adempimento.
- 3.2 Utili e rischi sono trasferiti a Swissgrid al luogo di adempimento.
- 3.3 Il partner contrattuale garantisce come specialista e a conoscenza dello scopo di utilizzo della merce fornita, che i beni hanno le qualità promesse e che non presentano difetti materiali o giuridici che compromettono il loro valore o la loro attitudine all'uso al quale sono destinati.
- 3.4 Il partner contrattuale garantisce inoltre a Swissgrid la fornitura di parti di ricambio per almeno 5 anni dal momento della consegna della merce.
- 3.5 Swissgrid controlla la merce acquistata senza indugio al più tardi però entro 30 giorni dalla consegna. Decorso questo termine, l'oggetto acquistato è ritenuto accettato.
- 3.6 In presenza di un difetto, Swissgrid può decidere di diminuire la remunerazione di un importo corrispondente al minor valore, di recedere dal contratto oppure di richiedere della merce senza difetti (fornitura sostitutiva). La fornitura sostitutiva può essere eseguita in particolare con la sostituzione dei componenti difettosi.
- 3.7 La durata della garanzia è di 24 mesi dalla fornitura della merce. Durante il periodo di garanzia, Swissgrid può in qualsiasi momento denunciare difetti.

4. Rimunerazione

- 4.1 Il partner contrattuale fornisce le sue prestazioni a prezzi fissi.
- 4.2 La remunerazione stabilita contrattualmente compensa tutte le prestazioni necessarie per il regolare adempimento del contratto. La remunerazione copre in particolare tutti i costi di documentazione, imballaggio, trasporto, assicurazione e scarico, la tassa di smaltimento anticipata, come pure le spese, le tasse di licenza e i pubblici tributi.
- 4.3 Ove non diversamente concordato, il pagamento avviene entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, ma non prima di 30 giorni dopo il ricevimento dei beni.

5. Mora

- 5.1 In caso di mancato rispetto delle scadenze pattuite nel contratto, il partner contrattuale è costituito senz'altro in mora.
- 5.2 Se l'inadempienza permane oltre un congruo termine supplementare concesso da Swissgrid, questa avrà il diritto di recedere immediatamente, tramite comunicazione scritta, dal contratto con il partner contrattuale. Swissgrid potrà pagare le prestazioni svolte fino al momento della rescissione, purché siano state eseguite conformemente al contratto e siano utili a Swissgrid, secondo il proprio apprezzamento.
- 5.3 Il partner contrattuale deve a Swissgrid per ogni giorno civile completo o iniziato di superamento del termine di scadenza pattuito una **pena convenzionale** pari allo 0.1% del prezzo pattuito per ogni giorno di ritardo. La pena convenzionale viene limitata tuttavia al 10% della remunerazione dovuta secondo la cifra 4 con l'aggiunta dell'IVA. La pena convenzionale è dovuta anche e fintanto che uno o più difetti sostanziali della prestazione del partner contrattuale non vengano eliminati. Se il danno dovuto al ritardo supera l'ammontare della pena convenzionale, Swissgrid può richiedere il pagamento del danno effettivo dovuto al ritardo dove la colpa del partner contrattuale è presunta. Inoltre Swissgrid può esigere il pieno adempimento del contratto. In deroga a quanto stabilito dall'art. 160 cpv. 2 CO, la pena convenzionale rimane dovuta nonostante un'eventuale accettazione senza riserva da parte di Swissgrid.
- 5.4 Swissgrid è autorizzata a compensare la pena convenzionale con una qualsiasi pretesa di remunerazione del partner contrattuale. Se la pena convenzionale opposta in compensazione è contestata, il partner contrattuale non viene comunque liberato dal completo e ininterrotto adempimento del contratto. In caso di forza maggiore non è dovuta alcuna pena convenzionale.

6. Tutela della discrezione

- 6.1 Le parti contrattuali trattano con riservatezza tutte le informazioni e i documenti ottenuti in relazione al presente rapporto contrattuale e che non sono notori e in generale nemmeno accessibili. Le parti devono provvedere affinché queste disposizioni siano rispettate anche da tutti i loro dipendenti, da ausiliari, da partner contrattuali e da altri terzi.

- 6.2 La discrezione deve essere garantita già prima della conclusione del contratto. L'obbligo perdura per 10 anni dopo la fine del rapporto contrattuale a prescindere dai motivi dello scioglimento e dalla parte che lo ha attuato. Rimangono riservati gli obblighi di legge.
- 6.3 Le parti contrattuali possono elaborare, nell'ambito dei contatti commerciali, i dati (ad es. indirizzi, dati sulla solvibilità, informazioni sui servizi e sulle offerte) di cui entrano in possesso in relazione al presente rapporto contrattuale. Le parti contrattuali partono dal presupposto che dovranno collaborare nella trasmissione o nell'elaborazione dei dati con terzi in Svizzera o all'estero.
- 6.4 Se il partner contrattuale intende effettuare operazioni promozionali basate sul presente rapporto contrattuale oppure pubblicazioni al riguardo, necessita della preventiva autorizzazione scritta di Swissgrid.
- 6.5 Se una parte contrattuale o un terzo da essa incaricato viola i suddetti obblighi di segretezza, sarà tenuta a versare all'altra parte una pena convenzionale. Quest'ultima ammonta, per ogni caso, a un importo pari al 10 % della remunerazione complessiva, al massimo tuttavia CHF 50'000.--. Il pagamento della pena convenzionale non esonera dal rispetto degli obblighi di riservatezza. Rimangono riservate pretese di risarcimento danni.

7. Custodia dei documenti

- 7.1 Il partner contrattuale custodisce nel loro stato originario e senza costi, durante almeno 10 anni dalla fine del contratto, tutti i documenti e supporti che si riferiscono al presente rapporto contrattuale e che non siano stati trasmessi in originale a Swissgrid.

8. Responsabilità

- 8.1 Ogni parte è responsabile per i danni causati all'altro contraente, a meno che sia in grado di provare di non aver colpa. In ogni caso, la responsabilità rimane limitata al danno effettivamente intervenuto e comprovato. Nella misura consentita dalla legge, è esclusa la responsabilità per mancato guadagno.
- 8.2 Le parti rispondono nella misura indicata alla cifra 8.1 per il comportamento dei loro collaboratori e di altro personale ausiliario nonché, come se fossero propri di terzi ai quali hanno ricorso per l'adempimento del contratto (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti). Il fatto che il coinvolgimento di terzi sia noto e sia stato autorizzato non modifica la responsabilità del partner contrattuale derivante dal contratto o relativa a esso.

9 Diritto applicabile e foro competente

- 9.1 Si applica il diritto svizzero. L'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (diritto di compravendita di Vienna) viene espressamente e interamente esclusa.
- 9.2 **Il foro giudiziario è Frick.** Competente per materia è il Tribunale di commercio del Canton Argovia.